IC "G. TOMASI DI LAMPEDUSA" - GRAVINA (CT)
Prot. 0007100 del 24/05/2022
IV (Uscita)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO" G.TOMASI DI LAMPEDUSA"
DI GRAVINA DI CATANIA

ESAMI di STATO CONCLUSIVI del PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

VADEMECUM PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI

STATO CONCLUSIVI DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE

A.S. 2021/2022

PREMESSA

Il presente documento è redatto in conformità con le norme vigenti in materia di esami di stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione – Dlgs 62/2017, D.M. 741/2017 e D.M. 742/2017 , O.M. n. 64 del 14/03/2022 che definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263; - e riporta i criteri individuati e adottati dal collegio Docenti in merito allo svolgimento degli stessi.
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO DEI CANDIDATI INTERNI (art. 2 del D.M. 741/2017 e art. 2 dell'O.M. 64/2022)

L'Organo competente è Consiglio di classe in sede di sede di scrutinio finale che è presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.
3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Voto di ammissione all'Esame di Stato e il percorso triennale

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso i decimi senza frazioni decimali, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno/a. il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire un voto di ammissione anche inferiore a 6/10 **(art. 2 D.M. 741/2022)**..
Il voto di ammissione è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di I grado e i criteri e modalità di valutazione definiti dal C.D. e inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa (art. 6 D.Lgs 62/2017, art. 2 D.M. 741/2017) e di seguito indicati:

"Si suggerisce di evitare calcoli meccanici per l'attribuzione del voto di ammissione. Nell'ottica della dimensione formativa della valutazione è, invece, opportuno tenere conto del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, considerando una serie di elementi oltre ai voti disciplinari: il metodo di studio maturato, l'autonomia raggiunta dall'alunno, il grado di responsabilità manifestato nelle scelte, i progressi registrati relativamente alla situazione di partenza, il livello di competenze e abilità di base acquisite, anche in riferimento alle competenze

civiche e alle lingue straniere, etc. Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale può deliberare la non ammissione con adeguata motivazione in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline; in questo caso il voto espresso al momento della delibera dall'insegnante di Religione cattolica per gli alunni che se ne avvalgono (e analogamente il voto dell'insegnante di attività alternative all'IRC), se determinante per conseguire la maggioranza, va riportato a verbale in forma di giudizio motivato. In base all'art. 2, comma 4, del D.M. n. 741/2017 il voto di ammissione, che pesa per il 50% sulla valutazione finale, può essere inferiore a sei decimi".

Aspetti da valutare nella formulazione del giudizio globale

- Inserimento nella classe.
- Rapporto con compagni ed adulti.
- Impegno scolastico (responsabilità, motivazione).
- Grado di autonomia personale nello svolgimento del lavoro (organizzazione del lavoro, rispetto delle richieste e dei tempi di consegna del lavoro, applicazione dei procedimenti di lavoro, utilizzo corretto degli strumenti di lavoro).
- Grado di raggiungimento delle competenze programmate in base alla situazione di partenza.
- Sviluppo di pensiero autonomo (capacità di scelte autonome, di soluzioni personali).
- Partecipazione alle attività laboratoriali (recupero, consolidamento, potenziamento).
- Attitudini ed interessi evidenziati.

Criteri per la non ammissione all'Esame di Stato

Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame di Stato in caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più disciplina. Per tale deliberazione il voto del docente di religione cattolica/di attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (art. 2 D.M. 741/2017– art. 6 D.lgs 62/2017).

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe, anche nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione inferiore a sei (art. 6 D.Lgs 62/2017, art. 2 D.M. 741/2017).

.

CONDIZIONI PER LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO	
FREQUENZA	-L'alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo). N.B. E' necessario che il Consiglio di Classe abbia verbalizzato l'avvenuto superamento del monte ore di assenze previsto dalla normativa e di ciò abbia dato comunicazione alla famiglia.
MANCATO	Si può procedere alla non ammissione all' Esame di

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	Stato di un alunno con carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Articolo 2 commi 4-5-7-8-10 dell'O.M. 64/2022 (Espletamento dell'esame di Stato)

4. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dall' art. 2 dell'O.M. 64/2022, è costituito da:

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;

c) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

5. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

.....Omissis....

7. Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

8. Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

....Omissis.....

10. Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017

Artt. 4 e 5 DM 741/2017
Sedi di Esame -Commissione e sottocommissioni

Presso ogni Istituzione Scolastica è costituita una Commissione d'esame è composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall'art 2 commi 3 e 6 del D.Lgs. 62/2017 ed è presieduta dal Dirigente Scolastico o da suo delegato (in presenza di casi particolari). Della Commissione fanno parte tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n.89/2009 (art. 5 commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'O.F. La Commissione si articola in sottocommissioni, per ciascuna classe terza, composta dai docenti dei singoli consigli di classe ed è coordinata da un docente individuato al suo interno. I lavori della Commissione d'esame e di ciascuna sottocommissione si svolgono sempre alla presenza di tutti i suoi componenti, sostituiti – in caso di necessità - su disposizione del Presidente con docenti in servizio nell'istituzione scolastica.

Calendario dello svolgimento delle operazioni di Esame

Il Dirigente Scolastico predispone – anche tenendo conto della presenza di docenti impegnati anche in altre scuole – il calendario delle operazioni di esame e, in particolare, le date di svolgimento delle attività che di seguito si specificano e lo trasmette al Collegio dei Docenti per l'approvazione:

1) **La riunione preliminare della Commissione d'esame**

Nel corso di tale riunione, viene stabilito quanto segue:

- gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni;
- la durata di ciascuna delle prove scritte che non deve superare le 4 ore;
- L'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui;
- i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove ;
- le tracce delle prove d'esame coerentemente con i traguardi per lo sviluppo delle competenze di cui alle Indicazioni Nazionali per il curricolo;
- gli eventuali strumenti che gli studenti possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte di cui saranno informati i candidati;
- le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con disabilità certificata o con DSA;
- l'assegnazione alle sottocommissioni degli eventuali candidati privatisti previa verifica della documentazione prodotta;

2) **Le prove scritte**
(che si svolgeranno in due giornate anche non consecutive);
3) **I colloqui ;**
4) **Le eventuali prove suppletive**
(Per gli alunni/e risultati assenti ad una o più prove per gravi e documentati motivi) .

LE PROVE DI ESAME
Art. 6 DM 741/2017

Le prove dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunno/a, anche in funzione orientativa tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione.
L'esame di Stato è costituito da due prove scritte e da un colloquio.
Le prove scritte sono:

- Prova scritta relativa alle competenze di italiano,
- Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- Le tracce delle prove sono predisposte dalla Commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE

-La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.
-La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Determinazione dei voti alle prove d'esame

Nel rispetto di quanto previsto dalle recenti norme sulla valutazione(D.lgs 62/2017, D.M. n. 741/2017, relativamente all'arrotondamento del voto finale "*all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5*" e dai criteri di valutazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituto, i docenti decidono **la non ammissibilità dei voti frazionati.**

PROVE SCRITTE

Tutti i candidati sono tenuti a svolgere le seguenti prove scritte, ovvero una:

- **PROVA DI ITALIANO** della durata di 4 ore;

- il candidato è chiamato a scegliere tra tre tracce proposte;
- è consentito l'uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari.

- **PROVA DI MATEMATICA**, della durata di 3 ore;
- è consentito l'uso della calcolatrice e degli strumenti per il disegno geometrico.

PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Le recenti norme sulla valutazione (D.lgs.62/2017, D.M. 741/2017 prevedono che la prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

Nel rispetto dell'autonomia delle singole scuole, la prova di italiano si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo riferibili alle diverse tipologie di proposte che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia e formulate in modo da rispondere quanto più possibile agli interessi degli alunni.

Le tracce, a scelta del candidato, terranno conto delle indicazioni relative al nuovo esame di Stato – **D.M. n. 741/2017**:

- **TIPOLOGIA A**: testo narrativo o descrittivo (persona, ambiente, paesaggio, oggetto, anche facendo riferimento ad opere d'arte) coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- **TIPOLOGIA B**: testo argomentativo che consenta l'esposizione di riflessioni personali sulla tematica indicata per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- **TIPOLOGIA C**: comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo o scientifico;
- **TIPOLOGIA MISTA**: strutturata in più parti che mescolano le tipologie A, B, C.

Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO

I criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prova saranno definiti dalla Commissione d'Esame in sede di riunione preliminare (art. 5 comma 6 del D.M. 741/2022) **facendo riferimento ai criteri generali di seguito riportati:**

- **Pertinenza alla traccia**
- **Coerenza ed organicità di pensiero**
- **Capacità di espressione personale**
- **Correttezza grammaticale e lessico**

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE Art. 8 D.M. 741/2022

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
a) problemi articolati su una o più richieste;
b) quesiti a risposta aperta.
Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
Nel rispetto dell'autonomia delle scuole, i quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza peraltro trascurare nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità. Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio e nel campo delle scienze sperimentali. La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati.
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE

I criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prova saranno definiti dalla Commissione d'Esame in sede di riunione preliminare (art. 5 comma 6 del D.M. 741/2022) **facendo riferimento ai criteri generali di seguito riportati**

- **Conoscenza dei contenuti propri della disciplina.**
- **Capacità di risolvere i problemi**
- **Applicazione di proprietà e procedimenti**
- **Utilizzo in modo appropriato del linguaggio specifico (unità di misura, esattezza nell'uso dei simboli ecc..)**

COLLOQUIO

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica (art. 2 comma 5 dell'O.M. 64/2022).

Art.10 D.M. 741/2022

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze. abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
3. Il colloquio tiene conto anche del livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Il colloquio si ritiene di impostarlo in modo da consentire una valutazione globale del grado di maturità conseguito dall'alunno, del livello di preparazione raggiunto nelle varie discipline, delle

sue capacità critiche ed espressive, della capacità di rielaborazione personale, dell'acquisizione dei vari linguaggi specifici e dei contenuti culturali proposti.

A tutti gli alunni sarà data la possibilità di organizzare e presentare percorsi pluridisciplinari che evidenzino un atteggiamento attivo e comparativo nei confronti dei programmi e delle esperienze svolte.

A tal fine si cercherà di instaurare un clima sereno che metta a proprio agio gli esaminandi e si darà loro la possibilità di scegliere la disciplina o l'argomento con cui avviare la prova orale. Il colloquio, inoltre, avrà un carattere diversificato e terrà in massimo conto i livelli di partenza, i progressi individuali, le abilità, le conoscenze culturali di ogni singolo alunno.

Per i candidati che presentano maggiori difficoltà, l'esame orale potrà prendere spunto da esperienze soggettive o da quanto prodotto nel corso di attività scolastiche a carattere eminentemente operativo, evitando che il colloquio si risolva in accertamenti a carattere esclusivamente teorico e indirizzandolo verso aspetti pratici e concreti, utili a mettere in luce le attitudini, la preparazione e la maturità personale.

I CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

I criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prova saranno definiti dalla Commissione d'Esame in sede di riunione preliminare (art. 5 comma 6 del D.M. 741/2022) **facendo riferimento ai criteri generali di seguito riportati**

- Conoscenza e organizzazione dei contenuti e collegamento tra le varie discipline;
- Abilità espressive anche con riferimento ai linguaggi specifici delle materie di esame;
- Capacità critiche di riflessione e di argomentazione incluse le competenze trasversali di educazione civica.

CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Art. 14 del D.M. 741/2017

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola

secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

.....Omissis.....

Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell' esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Prove differenziate

Alunni con disabilità

Per gli alunni con disabilità certificata, coerentemente con il piano educativo individualizzato, verranno predisposte prove d'esame adattate (graduate, semplificate) o differenziate, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove potranno essere sostenute con l'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico.

Gli alunni con disabilità grave per i quali sia stata adottata nel primo quadrimestre la valutazione per aree, nel secondo quadrimestre saranno valutati con i voti nelle discipline in rapporto al percorso personalizzato.

Le prove avranno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Alunni con Disturbi specifici di apprendimento

Gli alunni con D.S.A. adeguatamente certificati, sosterranno le stesse prove scritte, ma la valutazione e la verifica degli apprendimenti (anche in sede d'esame conclusivo di cicli) devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. A tal fine saranno adottate le misure dispensative e compensative ritenute più idonee (un tempo più disteso per lo svolgimento delle prove (ove necessario), utilizzo di caratteri più grandi per le prove scritte oggetto d'esame).

Sul diploma di licenza è riportato il voto finale in decimi senza menzionare le modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove oggetto d'esame.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE E GLI ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

(Modalità per l'attribuzione della valutazione finale- art. 3 O.M. 64/2022)

1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto **dall'articolo 13 del DM 741/2017**. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

2. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

Art. 13 D.M. 741/2022

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. I criteri per l'assegnazione della lode saranno decisi dalla Commissione di Esame nel corso della seduta plenaria iniziale.

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI FINALI

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

INDICAZIONI GENERALI PER I NON DIPLOMATI

È opportuno ricordare che:

1. allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i membri della sottocommissione;
2. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto;
3. l'eventuale non superamento dell'esame va votato a maggioranza dalla sottocommissione;
4. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni del non superamento dell'esame;

Le famiglie degli alunni non diplomati devono venire informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di quest'ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe).

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
(Prove standardizzate e certificazione delle competenze Articolo 5 dell'O.M. 64/2022)

1. Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.
2. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.
   Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Per maggiore chiarezza si riporta quanto previsto dall' **art. 9 del decreto legislativo n. 62/2017** che come si è detto, regola il rilascio della certificazione delle competenze che deve essere redatta in sede di scrutinio finale e sarà rilasciata solo ai candidati che abbiano superato l'esame di Stato (ad eccezione degli alunni privatisti).
Il modello nazionale di certificazione delle competenze, adottato dal MIUR, sarà accompagnato da una sezione predisposta e redatta a cura dell'INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dagli alunni nelle prove CBT nazionali.

Per le competenze acquisite sono previsti quattro livelli di certificazione a cui corrispondono degli indicatori esplicativi:
D – Iniziale
C – Base
B – Intermedio
A – Avanzato

Articolo 8 dell'O.M. 64/2022
(Effettuazione delle operazioni e delle prove d'esame in videoconferenza)

1. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.
2. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.
3. Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere utilizzato anche per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza.
4. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

Articolo 9 dell'O.M. 64/2022
(Candidati assenti e sessioni suppletive)

1. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 19 maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n.39/93